

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'allegato decreto si operano correzioni, minime nella forma ma di una certa rilevanza sostanziale, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017, emanato per l'attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB.

In particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera a), si elimina, ai fini dell'individuazione delle amministrazioni pubbliche destinatarie della normativa sulla scissione dei pagamenti, il riferimento, contenuto nell'articolo 5-bis del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 (come introdotto dal citato decreto del 27 giugno 2017), all'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, pubblicato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Viene, invece, precisato che l'ambito delle amministrazioni pubbliche che devono applicare la scissione dei pagamenti coincide con quello delle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ne consegue che rientrano in tale ambito:

- i soggetti indicati a fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno;
- le Autorità indipendenti;
- in ogni caso, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: *"le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*; fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI;
- le amministrazioni autonome.

Inoltre, all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto allegato si modifica l'articolo 5-ter, comma 2, del decreto del 23 gennaio 2015 (anch'esso introdotto ad opera del citato decreto del 27 giugno 2017), prevedendo che, in sede di predisposizione degli elenchi delle società controllate dal settore pubblico e delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB, al termine del periodo di interlocuzione con le società interessate il Dipartimento delle finanze del MEF dia luogo alla mera pubblicazione dell'elenco definitivo delle società assoggettate al meccanismo della scissione dei pagamenti nell'anno successivo, senza la necessità di un'approvazione del medesimo formalizzata con un decreto del Direttore generale delle finanze.

Infine, all'articolo 2 si prevede che il decreto si applichi alle fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In ogni caso, per tener conto di eventuali comportamenti pregressi già in linea con le disposizioni dell'allegato decreto, si prevede che sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti (fornitori ed acquirenti) che hanno assoggettato al meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del decreto stesso.

